

FONDO COMUNI CONFINANTI **(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**

Schema di Convenzione di cui all'Articolo 4, comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento
del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa
**“Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello
Stelvio – stralcio delle proposte di Programma di interventi strategici relative alle
province di Sondrio e Brescia”**

TRA

- Fondo Comuni di Confine rappresentato da Sen. Paolo Saviane, nato a Ponte delle Alpi (BL) il 20 marzo 1962, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 23 ottobre 2014;
- Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154 e partita I.V.A. 12874720159, in persona del Presidente Attilio Fontana o suo delegato _____;
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, codice fiscale e partita I.V.A. 03609320969, nella persona del Direttore Alessandro Nardo, nato a Lecco il 14/10/1965, che interviene e agisce in questo atto in forza dell'art.3 della L.R. 22 dicembre 2015 n. 39;

VISTI:

- La legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l'art.2, commi 117 e 117 bis;
- L'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014 inerente il Fondo Comuni Confinanti e le sue modalità di gestione, così come modificata con atto sottoscritto in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017;
- Il Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa approvato con delibera n. 1 dell' 11 febbraio 2015 dal Comitato Paritetico, modificato con delibera n. 5 del 30 novembre 2017;

PREMESSO CHE

- la sopra citata Intesa prevede all'articolo 3, comma 1, che il Comitato:

- ✓ lett a) *“definisce la ripartizione delle risorse “*
- ✓ lett c) *“individua gli interventi di cui all’art. 6, lettera a) b) e c)”*
- ✓ lett. d) *“adotta su proposta della Segreteria tecnica il programma degli interventi anche pluriennali, con l’individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione ”*
- ✓ lett. f) *“valuta periodicamente l’efficacia delle azioni attivate sulla base di una relazione della Segreteria tecnica che evidenzia l’andamento degli interventi, le criticità in essere, le effettive ricadute prodotte sui territori confinanti”*
- ✓ lett g) *“assume tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi e della presente Intesa”*
- L’articolo 4, comma 4, della suddetta Intesa prevede che *“Con riferimento ai progetti di cui all’articolo 6, comma 1, la Segreteria si avvale del supporto istruttorio delle Regioni del Veneto e Lombardia con le modalità approvate dal Comitato”*;
- L’articolo 6, comma 1, della suddetta Intesa, lettere a) e b) prevede le progettualità d’ambito o a valenza sovraregionale e prevede la definizione di accordi e/o programmi di natura strategica e di particolare rilevanza per le Regioni o le Province;
- L’articolo 7 della suddetta Intesa stabilisce quali sono i soggetti *“ammessi ai finanziamenti”* prevedendo, oltre ai comuni di confine, anche le province di riferimento e la Regione Veneto e Regione Lombardia o altri soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi;
- L’articolo 8, comma 4, della suddetta Intesa prevede che *“con riferimento ai progetti indicati all’articolo 6, comma 1, ciascuna Regione trasmette annualmente alla Segreteria tecnica il monitoraggio e la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi riferiti al territorio di competenza e provvede altresì all’inoltro delle rendicontazioni finali di ciascun intervento. L’istruttoria tecnico amministrativa sugli stati di avanzamento è svolta dalle Regioni Lombardia e del Veneto o da soggetti da loro individuati”*;
- il Regolamento per la Gestione dell’Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11/02/2015, ha previsto all’art. 4, comma 1, punto c) che il Comitato medesimo individua e/o seleziona gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa e, in base all’istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali, che dovranno prevedere l’individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione. In particolare poi, il medesimo articolo alla lettera e) stabilisce che il Comitato *“definisce in accordo con le Regioni e le Province competenti le modalità operative per assicurare il supporto istruttorio sui progetti finanziati”*.

DATO ATTO CHE

- nella seduta del 27 luglio 2015 il Comitato, ai sensi dell’articolo 3 lettera a) dell’Intesa ha stabilito il sistema di ripartizione delle risorse del Fondo;
- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 8 della stessa e degli articoli 4, 9 e 10 del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con deliberazione n. 11 del 16/11/2015, il Comitato Paritetico ha approvato le Linee Guida e la relativa *Roadmap* per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, nonché il sistema di ripartizione delle relative risorse del Fondo;
- con deliberazione n. 9 di data 30 giugno 2016, il Comitato paritetico ha modificato la *Roadmap* e approvato degli schemi di convenzione tipo;

- con deliberazione n. 13 dell'1 dicembre 2015 il Comitato Paritetico ha fornito parere favorevole alla proposta di massima di programma dei progetti strategici della Provincia di Sondrio, proposta che comprendeva anche il piano attività Parco Nazionale dello Stelvio;
- la Legge Regione Lombardia 22 dicembre 2015 n.39 prevede all'art. 3 che:
 - le funzioni di gestione operativa e di tutela del parco sono svolte da un direttore, indicato dalla Giunta regionale e nominato dal consiglio di amministrazione dell'ERSAF;
 - In relazione alle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco, il Presidente dell'ERSAF delega la rappresentanza legale dell'ente al direttore;Il direttore del Parco esercita le sue funzioni sulla base di un piano degli investimenti approvato dalla Giunta regionale, su proposta dello stesso direttore;
- con deliberazione n. 14 del 25 luglio 2016 il Comitato Paritetico ha formalmente approvato lo stralcio delle proposte di "Programma dei progetti strategici" per le province di Sondrio e Brescia, per quanto concerne il "Piano di investimenti Parco Nazionale dello Stelvio" e la relativa convenzione, dando attuazione alle disposizioni di cui alla fase 2, punto 2, della Roadmap, così come modificata dalla delibera n. 9 del 30 giugno 2016;
- con D.G.R. 5498 del 2 agosto 2016 Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia ed il Fondo Comuni Confinanti per l'attuazione della proposta di "Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo, stralcio delle proposte di Programma di interventi strategici relative alle Province di Brescia e Sondrio" e conseguentemente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale 22 dicembre 2015 n.39, il "Piano triennale degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio";
- la convenzione di cui ai punti che precedono è stata sottoscritta il 13 settembre 2016 assumendo piena efficacia;

EVIDENZIATO CHE

- Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, in qualità di soggetto attuatore, in ragione della complessità della struttura del Piano Investimenti non ha mai sottoposto a Regione Lombardia per l'approvazione le previste proposte di specifiche convenzioni sulle singole progettualità o sull'intero Piano ai sensi dell'art.4 della convenzione citata, ne consegue che non è stata data attuazione agli adempimenti previsti nella Convenzione tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti per l'avvio delle singole progettualità;

DATO ATTO CHE

- Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio ha ritenuto di produrre una proposta di modifica sostanziale degli interventi convenzionati che contempli anche gli impegni della stessa in qualità di soggetto attuatore, superando così l'attuale situazione di stallo al fine di giungere ad una rapida attuazione del Piano degli Investimenti;
- con nota prot.n. 2321 di data 10 aprile 2019 prot. PITRE n. 236005 di data 11 aprile 2019, integrata con nota prot.n. 4829 di data 12 aprile 2019, prot. PITRE n. 241492, è stata trasmessa dalla Regione Lombardia una versione aggiornata del Piano degli investimenti del Parco nazionale dello Stelvio;
- con delibera del Comitato Paritetico per la gestione dell'intesa n. ___ dd. _____ è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritta in data 18 agosto 2016 e da ultimo modificata con il secondo atto aggiuntivo sottoscritto in data 1 febbraio 2019, relativa ai progetti strategici della Provincia di Sondrio – stralci per progetto Sperimentale "Aree Interne Alta Valtellina" e per studio di fattibilità traforo dello Stelvio. Il provvedimento

prevede l'eliminazione della scheda 5.5 "Progetto integrato di valorizzazione dello Stelvio" dell'importo di € 2.018.210,00, interventi e risorse ricompresi nel nuovo Piano del Parco Nazionale dello Stelvio;

- con la presente convenzione il Comitato Paritetico intende affidare alla Regione Lombardia le attività n. 4,5,7,8 della Fase 2 della Roadmap, e cioè, più precisamente, il coordinamento/attuazione gestionale delle iniziative individuate e ricomprese negli ambiti previsti nel nuovo documento del Piano degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio, unitamente alle attività istruttorie relative alla corretta attuazione dei progetti finanziati con particolare riferimento alla verifica tecnico/economica degli stati di avanzamento in conformità a quanto previsto all'Articolo 8 comma 4 della suddetta Intesa;
- con la presente convenzione la Regione Lombardia intende dettagliare gli impegni in capo a Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio ai sensi della D.G.R. n. 6423 del 3 aprile 2017 in qualità di soggetto beneficiario e attuatore del Piano degli Investimenti;
- in attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. ____ di data ____ del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa si evidenzia la necessità di modificare sostanzialmente il Piano triennale degli Investimenti Parco Nazionale dello Stelvio, sia in termini di contenuti delle schede d'ambito, che nelle modalità di gestione degli stessi, pur mantenendo invariata la denominazione dei macroambiti di intervento. Considerata la sostanzialità delle modifiche sopravvenute si rende necessario procedere alla sostituzione della precedente Convenzione con Regione Lombardia sottoscritta in data 13 settembre 2016 ed alla sottoscrizione di un nuovo atto che coinvolga anche il soggetto attuatore Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio.

RITENUTO

- di procedere alla sostituzione della precedente convenzione e di provvedere alla sottoscrizione dell'Atto convenzionale anche con Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio in qualità di soggetto attuatore delle progettualità di area vasta come di seguito individuate, ferma restando l'attribuzione alla Regione Lombardia delle funzioni di soggetto coordinatore degli ambiti/subambiti di intervento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia perfezionata in data 13 settembre 2016

1. Con il presente atto si sostituisce la precedente convenzione avente ad oggetto "Attuazione del "Piano triennale degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio - settore lombardo" – stralcio delle proposte di Programma di interventi strategici relative alle Province di Sondrio e di Brescia" sottoscritta in data 13 settembre 2016 per impossibilità di realizzare gli interventi così come delineati nella schede progetto allegata alla convenzione stessa e la necessità di coinvolgere il soggetto attuatore Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio.

Art. 2

Premesse e allegati

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

I documenti allegati sono:

- A) relazione denominata "Revisione Piano degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio", ove è prevista una suddivisione in 6 ambiti d'intervento e costituita da 23 pagine, tenuto conto che gli allegati ivi citati non sono oggetto di convenzione;
- B) "Scheda di raccordo" fra ambiti di intervento e relativi subambiti, nonché soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa;

Art. 3

Oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra Regione Lombardia, Fondo Comuni Confinanti - Comitato Paritetico e Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, ai fini di dare piena attuazione ai Progetti inclusi nei Programmi degli interventi strategici relativi alle Province di Sondrio e Brescia - stralcio "Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio".

In particolare la Convenzione definisce:

- a) L'attuazione dei Progetti strategici, individuati in ambiti/subambiti d'intervento, per il territorio delle Province di Sondrio e di Brescia relativi al Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio;
- b) La definizione delle modalità di erogazione del contributo dal Comitato ad Ersaf Direzione Parco dello Stelvio, quale soggetto attuatore;
- c) I rapporti fra Regione e Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio ai fini della corretta attuazione del Piano degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo ai sensi della D.G.R. n.6423 del 3 aprile 2017;
- d) Le modalità di monitoraggio dei progetti;
- e) Il coordinamento complessivo dei progetti.

Art 4

Costo del Programma degli interventi strategici ambito del progetto "Piano degli investimenti Parco Nazionale dello Stelvio"

1. Il costo complessivo del Piano degli investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio riportato a chiusura della Fase 1 è pari ad Euro 18.667.690,00 (diciottomilioneisessantasettemilaseicentonovanta/00).
2. Il contributo concesso dal Fondo Comuni di Confine per la realizzazione vincolata degli ambiti/subambiti di intervento, come definiti negli allegati A e B alla presente convenzione è pari ad Euro 11.072.310,00 (undicimilioneisettantaduemilatrecentodieci/00).
3. Fermo l'importo massimo stabilito al comma 2, l'ammontare esatto del contributo sarà calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dei successivi articoli.
4. Sono ammissibili a contributo i costi strettamente correlati alla realizzazione degli interventi previsti nei singoli ambiti/subambiti di intervento. Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2016 ed entro il termine finale di completamento dei singoli interventi rientranti negli ambiti, così come suddivisi in subambiti.
5. Considerato il valore stimato per ogni ambito/subambito, come quantificato nella scheda di raccordo, è possibile effettuare una compensazione incrementativa, nel limite del 10% (dieci per cento) del valore del contributo stimato del singolo ambito/subambito, a fronte di una analoga riduzione del contributo di uno o più degli altri ambiti/subambiti rientranti nell'elenco, o con l'utilizzo di economie sul contributo certe risultanti nelle fasi di attuazione degli ambiti/subambiti, fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2. Tali compensazioni non possono però derivare in alcun modo da modifiche

sostanziali degli ambiti/subambiti di intervento come individuati negli allegati A e B alla presente convenzione. Per modifiche sostanziali sono da intendersi modifiche che alterino gli obiettivi specifici di ambito/subambito, e le relative azioni approvate.

6. All'interno di ciascun ambito/subambito sono sempre possibili compensazioni/integrazioni/modifiche tra i vari interventi di dettaglio che lo compongono.

Art. 5

Termini di avvio delle progettualità

1. Dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Regione Lombardia procederà in nome e per conto del Comitato nell'espletamento delle attività previste dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Roadmap, assumendosene le relative responsabilità e dando attuazione a quanto stabilito con D.G.R. n.6423 del 3 aprile 2017 in merito alla trasmissione da parte di Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio agli uffici regionali competenti, entro 9 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, del previsto approfondimento tecnico di ciascun intervento di dettaglio relativo agli ambiti/subambiti. Le proroghe di quest'ultima scadenza sono concesse con atto della Regione stessa, fermo restando che la nuova scadenza non potrà superare il termine della presente convenzione.

Art. 6

Impegni comuni dei soggetti sottoscrittori

1. Oltre a quanto specificamente previsto dalla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, le Parti si impegnano a rendere quanto più possibile celeri le fasi e procedure amministrative di rilascio dei titoli abilitativi, delle approvazioni da parte dei vari Enti e/o organismi coinvolti e ogni altro atto o titolo utile e/o necessario per la validazione sotto ogni aspetto ed il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'Atto, nonché per il compimento delle procedure necessarie al finanziamento degli interventi.

Le Parti si impegnano pertanto a:

- a) collaborare attivamente con gli altri soggetti coinvolti in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente Atto;
- c) avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di snellimento e accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- d) promuovere tutte le iniziative necessarie a superare ogni eventuale impedimento e/o ostacolo (procedurale, etc.) alla realizzazione del programma di interventi.

Art. 7

Impegni della Regione Lombardia

1. La Regione Lombardia è responsabile della corretta attuazione delle attività n. 4,5,7,8 previste dalla Roadmap "Fase 2" in nome e per conto del Comitato paritetico. A titolo esemplificativo e non esaustivo spettano alla Regione Lombardia:

- a) coordinare l'esecuzione delle progettualità previste per ciascun intervento in cui si suddivide l'ambito e il flusso delle comunicazioni verso il Fondo Comuni Confinanti con il relativo nulla osta per la liquidazione dei fabbisogni e della rendicontazione finale della spesa sulla base delle spese ammesse a finanziamento, come disciplinato dall'art. 10;

- b) redigere la relazione semestrale sugli stati di avanzamento complessivi del Piano degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio come dettagliato all'art. 11;
- c) assumere le iniziative necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche al Programma dei progetti Strategici approvate dal Comitato Paritetico;
- d) vigilare sul rispetto dei cronoprogrammi previsti in ciascuna scheda intervento. Qualora emerga che il soggetto attuatore non rispetta il cronoprogramma, informare tempestivamente il Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico;
- e) autorizzare le proroghe dei termini di avvio/affidamento e completamento come disposto dall'art. 13 e le proroghe per la consegna dell'approfondimento tecnico di cui all'art. 5, comma 1.
- f) acquisire per ciascun progetto, entro il termine stabilito all'articolo 4 l'approfondimento tecnico avente i requisiti di cui al punto 4 della Fase 2 della Roadmap, come meglio dettagliato al punto 3 della "procedura interna per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul Fondo Comuni Confinanti" di cui alla D.G.R. 3 aprile 2017 n.6423 che si intende qui integralmente richiamata nei rapporti tra soggetto coordinatore ed attuatore;
- g) dare tempestiva comunicazione al Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico qualora venga meno la fattibilità del progetto, senza quindi procedere all'avvio dello stesso;
- h) istruire e sottoporre al Fondo Comuni Confinanti eventuali modifiche o integrazioni della relazione del Piano degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio, anche con l'inserimento di nuovi ambiti/subambiti.

Art. 8

Impegni del Fondo Comuni Confinanti

1. Il Fondo Comuni Confinanti – Comitato Paritetico, anche per il tramite della Segreteria Tecnica, si impegna a:

- a) garantire a Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio l'erogazione delle risorse di competenza secondo quanto previsto all'art. 10 a seguito dell'istruttoria regionale nei tempi e secondo le modalità ivi stabilite;
- b) valutare ed eventualmente autorizzare le eventuali modifiche alla relazione del Piano degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio, stralcio dei Programmi degli interventi strategici relativi alle Province di Sondrio e Brescia. In questo caso dovrà essere necessariamente aggiornata ed adeguata la presente Convenzione.

Art. 9

Impegni di Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio

1. Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio si impegna a:

- a) trasmettere per ciascun progetto, entro il termine stabilito all'articolo 4, l'approfondimento tecnico avente i requisiti di cui al punto 4 della Fase 2 della Roadmap, come meglio dettagliato al punto 3 di cui alla procedura di Regione Lombardia per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul Fondo Comuni Confinanti approvata con D.G.R. 3 aprile 2017 n.6423;
- b) sottostare a tutti gli obblighi in capo al soggetto attuatore di cui procedura di Regione Lombardia per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul Fondo Comuni Confinanti approvata con D.G.R. 3 aprile 2017 n.6423 e a quelli che potranno derivare da eventuali modifiche e integrazioni della stessa;

- c) fornire agli uffici regionali competenti tutti i chiarimenti e/o integrazioni documentali che gli stessi riterranno necessario richiedere a fini istruttori o nel corso dei controlli come previsti dalla presente convenzione.

Art. 10

Termini e modalità di liquidazione del contributo

1. Il contributo concesso verrà liquidato, sulla base del fabbisogno finanziario di ciascun ambito/subambito, dal Fondo Comuni Confinanti direttamente al soggetto attuatore, Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, così come individuato dall'art. 7 dell'Intesa.
2. L'erogazione delle somme è disposta per ciascun ambito/subambito di intervento:
 - in conseguenza all'avanzamento degli interventi rientranti in ciascun ambito/subambito, sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 90% del contributo per ogni ambito/subambito di intervento del Piano, previa verifica da parte della Regione Lombardia:
 1. che l'intervento rientri tra le fattispecie di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo Comuni Confinanti;
 2. della fattibilità tecnico- economica dell'intervento oggetto di liquidazione;
 3. degli adempimenti in materia di aiuti di stato;
 - il restante 10% ad avvenuta rendicontazione finale dell'ambito/subambito di intervento del Piano, sulla base di un provvedimento della Regione Lombardia di presa d'atto delle determinazioni, adottate dal destinatario delle erogazioni, ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio, di approvazione della regolare esecuzione e di approvazione della relativa rendicontazione di tutti gli interventi attinenti il medesimo ambito/subambito.
3. Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all'anticipo dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedente erogato dal Fondo Comuni confinanti – Comitato paritetico.
4. Le spese relative ai servizi attinenti architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici vengono riconosciute sulla base dei corrispettivi disciplinati dalla normativa sui contratti pubblici. Per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto, si riconosce inoltre al soggetto che se ne fa carico, purché lo stesso rientri fra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa e purché tali attività non siano già ricomprese nei predetti servizi, una percentuale massima del 5% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per ogni ambito/subambito di intervento.
5. Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al **3%** a garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici come misurati dagli indicatori di risultato e dalla relazione di beneficio delle singole schede di progetto.
6. Il soggetto attuatore, Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, poiché destinatario delle risorse del Fondo Comuni Confinanti è responsabile della attuazione degli interventi previsti negli ambiti/subambiti del Piano, pertanto qualora vengano riscontrate delle irregolarità procedurali si procederà nei confronti dello stesso al recupero di eventuali importi liquidati.

Art. 11

Attività di reportistica e di monitoraggio

1. La Regione Lombardia si impegna a fornire tutta la reportistica concordata con il Fondo Comuni di Confinanti ai fini di un efficace monitoraggio dell'avanzamento degli interventi previsti sia in termini di realizzazione che di risultati attesi.

2. La Regione Lombardia si impegna a monitorare la conformità dell'approfondimento tecnico di cui al precedente articolo 7, comma 1, punto f) a ciascun intervento di dettaglio relativo agli ambiti/subambiti.
3. La Regione Lombardia si impegna a monitorare periodicamente in fase di attuazione dei Progetti:
 - a) Gli indicatori di realizzazione dei singoli Progetti sia in termini di avanzamento delle attività sia in termini di avanzamento dei costi;
 - b) Gli indicatori di risultato e la dimensione del loro cambiamento.
4. Al fine di garantire la standardizzazione e l'omogeneità del monitoraggio di cui al precedente comma 3 il Fondo Comuni Confinanti potrà anche introdurre metodologie di monitoraggio degli indicatori unitarie. Le modalità di adozione delle stesse saranno condivise con la Regione Lombardia.

Art. 12

Disciplina per variazioni agli ambiti/subambiti di intervento

1. Ciascun ambito/subambito di intervento del Piano come individuato all'allegato A della presente convenzione può:
 - a) essere variato nel contributo teorico previsto nel limite del 10% così come stabilito dal precedente articolo 4, comma 5, direttamente dalla Regione Lombardia fermo restando le condizioni ivi previste;
 - b) essere sostituito o variato in termini di qualità e di quantità di finanziamento (superiore al 10% del valore inizialmente dichiarato). In questo caso la proposta deve essere sottoposta al Fondo Comuni Confinanti - Comitato Paritetico che mantiene tutte le titolarità di valutazione e decisione. Lo schema funzionale di riferimento è quello previsto dalla Fase 1 della Roadmap.
2. Eventuali economie derivanti dalla conclusione degli ambiti/subambiti di intervento previsti nella convenzione, ivi compresa la revoca o riduzione del finanziamento a seguito di verifica di inammissibilità o di inattuabilità di un intero intervento o di sue parti e la rinuncia da parte del soggetto attuatore, rientreranno nelle disponibilità dell'area (provincia) a cui si riferisce la relazione di Piano allegata alla presente Convenzione. Secondo le modalità stabilite dalla Fase 1 della Roadmap, sarà il Fondo Comuni Confinanti - Comitato Paritetico a stabilire i nuovi termini e modi di acquisizione dei nuovi interventi.
3. Tranne la previsione del 10% di cui al precedente art. 4, comma 5, non sono ammesse compensazioni di contributo assegnato a ciascun ambito/subambito di intervento. Tale possibilità è in capo al Fondo Comuni Confinanti - Comitato paritetico che la attuerà secondo le modalità proprie della Fase 1 della Roadmap.

Art. 13

Proroghe

1. La Regione Lombardia può prorogare, su richiesta congruamente motivata dell'attuatore e per fatti oggettivamente non imputabili alla corretta gestione dell'intervento per un massimo di 12 mesi, i termini fissati per ciascun ambito/subambito di intervento per l'affidamento, dove per affidamento si intende la stipula del contratto di appalto rientrante negli interventi previsti nell'ambito/subambito di riferimento, e per il completamento dei lavori, dove per completamento si intende il provvedimento di rendicontazione finale della spesa relativo a ciascun ambito/subambito di intervento. Eventuali ulteriori proroghe per motivi eccezionali saranno sottoposte alla valutazione del Fondo Comuni Confinanti - Comitato paritetico.

Art. 14

Pubblicità e comunicazione

1. Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio si impegna a inserire in qualsiasi materiale di informazione, comunicazione e promozione del Progetto e delle sue attività nonché negli eventi o iniziative di

presentazione pubblica un chiaro ed esplicito riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.

2. Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio si impegna a far esporre presso i siti oggetto di intervento cofinanziato un'adeguata cartellonistica riportante il riferimento al Fondo Comuni Confinanti ed agli estremi di concessione del Contributo con chiara esposizione del Logo del Fondo.

3. Il Fondo Comuni di Confine potrà fornire apposite indicazioni per il corretto inserimento dei riferimenti suddetti.

Art. 15

Controlli puntuali e/o a campione

1. Il Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico si riserva la facoltà di effettuare sugli interventi inseriti nel Programma allegato relativamente all'ambito "Piano degli Investimenti del Parco Nazionale dello Stelvio", anche attraverso le strutture di Regione Lombardia, controlli a campione nella percentuale di almeno il 5% dei progetti finanziati e controlli in corso d'opera di almeno il 10% dei progetti finanziati, questi ultimi potranno essere effettuati anche su iniziativa della Regione stessa nell'ambito delle attività ad essa assegnate dal Fondo

Art. 16

Casi di revoca e/o riduzione del contributo

1. Nel caso in cui Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio rinunci al contributo per sopraggiunte cause di forza maggiore, lo comunica alla Regione Lombardia tramite posta elettronica certificata.

2. La Regione Lombardia segnala al Fondo Comuni di Confine la proposta di revoca del contributo sia in fase di attuazione che in fase di rendicontazione, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli contenuti negli atti di cui all'art. 5 della presente Convenzione o ad esito dei controlli di cui all'articolo 15.

3. Le economie derivanti da revoche e rinunce vengono utilizzate secondo i disposti dell'articolo 12.

4. In particolare, salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà di Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, non prevedibili al momento della concessione del contributo, il contributo concesso può essere revocato integralmente o parzialmente nei casi di:

- adozione di varianti sostanziali al Progetto non autorizzate;
- dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- non osservanza delle Norme sugli Aiuti di Stato;
- l'opera realizzata risulta difforme da quella autorizzata;

ovvero il contributo può essere ridotto nei casi di:

- riduzione della spesa rendicontata, fermo restando la necessità di preventiva autorizzazione ai sensi dell'Articolo 12;
- esito negativo del rapporto di validazione dei risultati e degli obiettivi specifici di progetto. In tal caso la riduzione potrà arrivare fino ad un massimo pari alla riserva trattenuta di cui all'Articolo 10.

5. Il provvedimento di revoca o riduzione stabilirà le modalità e i termini per la restituzione o riduzione della somma.

Art. 17

Gestione documentale

1. La documentazione progettuale e contabile relativa ai singoli interventi viene trasmessa alla Regione Lombardia da Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio nei modi e nelle forme previste dalla presente

Convenzione come meglio dettagliate nella procedura di Regione Lombardia per l'attuazione delle proposte di interventi strategici sul Fondo Comuni Confinanti approvata con D.G.R. 3 aprile 2017 n.6423.

2. La Regione Lombardia è tenuta alla loro conservazione per cinque anni successivi alla certificazione di conclusione dei lavori / attività previste nelle singole schede intervento.

Art. 18

Clausole finali

1. Gli enti interessati concordano che:
 - a. la presente convenzione ha efficacia sino alla conclusione di tutte le attività previste e al completamento di tutti gli adempimenti conseguenti ovvero sino al 31 dicembre 2021; eventuali proroghe a detto termine dovranno essere concesse dal Fondo Comuni Confinanti – Comitato paritetico, previa richiesta motivata della Regione Lombardia;
 - b. l'approvazione della presente Convenzione non comporta dichiarazione di completa ammissibilità degli interventi e delle spese in essi previste, in quanto la stessa potrà essere valutata solo a seguito dell'istruttoria da parte della Regione Lombardia sul progetto di fattibilità tecnico economica ex d.lgs. 50/2016 e a seguito, ove previsto, dell'esperimento delle relative procedure di valutazione ambientale e della verifica del rispetto delle norme sugli Aiuti di Stato;
 - c. in caso di controversie derivanti dalla esecuzione e dalla interpretazione della presente convenzione, si procede in applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del processo amministrativo

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO

PER LA GESTIONE DELL'INTESA

PER IL FONDO COMUNI DI CONFINE

Sen. Paolo Saviane _____

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Attilio Fontana _____

IL DIRETTORE DI ERSAF – PARCO DELLO STELVIO

Alessandro Nardo _____